



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Porto di Trieste - Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di armamento portuale.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA
<i>ID Fascicolo</i>	[ID_VIP: 3605]
<i>Proponente</i>	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2513 del 6 ottobre 2017.

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 19/10/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 19/10/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all’art. 23, co. 1 e 2 prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]”* e che *“i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente [...]”*;

PRESO ATTO, inoltre, che il D.Lgs. 104/2017 all’articolo 23, comma 3 prevede che le disposizioni di cui l’art. 17 del medesimo Decreto Legislativo, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, si applichino anche ai provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. adottati secondo la normativa previgente;

VISTA l’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, presentata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste con nota prot. n. 3444/P del 18 aprile 2017, acquisita con prot. 9233/DVA del 18 aprile 2017, relativa al progetto APT n.1799 – Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di armamento portuale”.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in data 18 aprile 2017 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale presso gli Uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza, e le integrazioni fornite nel corso dell’istruttoria;

VISTA la DGR 822 del 3 maggio 2017, pervenuta con nota prot. n. 19989/P del 08/05/2017 ed acquisita al prot. n. 10698/DVA del 08/05/2017, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso concorrente interesse regionale nell’ambito del procedimento in argomento e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale

VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante regionale, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO che è pervenuto parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, espresso, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 17 luglio 2017, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e che le prescrizioni contenute in detto parere sono state fatte proprie o controdedotte nell'ambito del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2513 del 6 ottobre 2017;

PRESO ATTO che il progetto si riferisce ad una modifica di opere ricadenti nella tipologia di cui al punto 11) dell'allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e consiste in un intervento esteso di manutenzione straordinaria di un piazzale ferroviario già esistente, connesso al Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, al fine di potenziare le possibilità di movimentazione a servizio dei moli V, VI e VII, attraverso l'impostazione di nuovi interconnessi layout dei binari relativi al Fascio Portuale e a quello di Campo Marzio;

CONSIDERATO che l'area d'intervento non ricade neppure parzialmente all'interno Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC);

CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 2513 del 6 ottobre 2017, acquisito con prot. n. 3287/DVA del 12 ottobre 2017, costituito da n. 24 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover provvedere alla razionalizzazione del quadro prescrittivo, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto “Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di armamento portuale nel Porto di Trieste” come proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

1. Dovrà essere concordato con l'ARPA FVG un Piano di emergenza ambientale che preveda l'adozione di misure di mitigazione che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da incidenti alle macchine di cantiere (versamenti, rotture di tubazioni, ed altro), e dal trasporto dei materiali e preveda inoltre il controllo e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici e degli altri rifiuti liquidi di tipo industriale; tale piano costituirà implementazione dell'analogo piano previsto dal DM 173/2015.
2. Il progetto dovrà contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera nell'ambito portuale, attraverso tutte le misure possibili, come da prescrizioni impartite nell'ambito del DM 173/2015, tra le quali:
 - a. adozione di sistemi di gestione ambientale certificati;
 - b. promozione all'utilizzo di combustibili a contenute emissioni;
 - c. contenimento delle emissioni della mobilità interna.
3. Verificare la fattibilità tecnico – economica per l'elettificazione parziale dei binari fino alla radice di ciascun molo, e verificare la possibilità di movimentazione delle tradotte con la medesima locomotiva del treno.
4. Durante tutto il periodo dei lavori, dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione degli impatti ambientali sulle diverse componenti interessate, così come definite nella documentazione consegnata e esposte nelle premesse; tutte le misure di mitigazione dovranno essere introdotte nel Capitolato d'Appalto e controllate dal responsabile del procedimento.
5. Predisporre un piano di cantierizzazione per la gestione dei rifiuti speciali provenienti dalle attività di demolizione, con localizzazione degli eventuali depositi temporanei ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs.n.152/2006.
6. Il materiale di risulta dallo scavo di circa 50 cm per l'area del piazzale, qualora non inquinato e quindi non destinato a discarica, dovrà essere destinato a centro di recupero ai fini del riutilizzo da parte di terzi; al termine delle attività dovranno essere specificate all'ARPA FVG le quantità e la destinazione esatta dei materiali.
7. Dovrà essere concordato con ARPA FVG un Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti ambientali Atmosfera e Rumore e vibrazioni, coordinato e integrato con le attività di monitoraggio ambientale in via di definizione presso l'ARPA FVG per il Piano Regolatore Portuale, come previsto dal DM 173/2015, allo scopo di verificare le previsioni simulate, con le misurazioni effettive e assumere le dovute misure di mitigazione qualora si verificano superamenti. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere, al suo interno, un protocollo attuativo da porre in atto qualora, in fase di esercizio, si verificano degli impatti ambientali non preventivati.
8. Qualora i risultati del monitoraggio ambientale, sia per la fase di cantiere che per quella di gestione dell'infrastruttura, evidenzino superamenti dei limiti dei livelli acustici presso i recettori dovuti alle emissioni acustiche del progetto di armamento, dovrà essere concordato con ARPA FVG e attuato un Piano di mitigazioni contenente procedure gestionali che, in ossequio ai requisiti di sicurezza

previsti, siano rivolte al contenimento delle emissioni rumorose con conseguente riduzione dell'impatto acustico ai recettori.

9. L'allestimento del cantiere dovrà prevedere, e in fase di lavorazione dovranno essere utilizzati, specifici accorgimenti atti a garantire il rispetto della parte I dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06, prevedendo almeno l'allestimento di barriere mobili antipolvere, la nebulizzazione con acqua sulle aree di passaggio dei mezzi, in aree di scavo e sbancamento, l'utilizzo di mezzi pesanti telonati per il trasporto di terre/inerti, il lavaggio periodico della viabilità esterna al cantiere a vario titolo interessata dai mezzi d'opera, il contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) e il lavaggio, se necessario, dei mezzi.
10. Dovranno essere concordati con ARPA e messi in atto sistemi che permettono il controllo sia della filtrazione delle acque sotterranee che della percolazione delle acque superficiali nello scavo.
11. Nel quaderno di cantiere dovranno essere annotate tutte le azioni di mitigazione poste in essere, al fine di verificarne la congruità con quanto previsto in progetto e tale registro di cantiere dovrà essere tenuto a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti competenti.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

L'Autorità Competente si avvale, ai sensi del comma 2, art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, degli "Enti istruttori", come sotto indicati per ciascuna prescrizione.

L'Ente istruttore provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1, si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: 1 e 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase precedente alla cantierizzazione).

Ente Istruttore: ARPA FVG

Prescrizioni: 2 e 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Progettazione esecutiva).

Ente Istruttore: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Prescrizione: 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva) e IN CORSO D'OPERA (Fase di cantiere).

Ente Istruttore: ARPA FVG

Prescrizione: 6, 9, 10 e 11

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA (Fase di cantiere).

Ente Istruttore: ARPA FVG

Prescrizione: 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (Fase di progettazione esecutiva)

Ente Istruttore: ARPA FVG

Prescrizione: 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA E POST OPERAM.

Ente Istruttore: ARPA FVG

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, all'ARPA Friuli Venezia Giulia ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)